

teranno in dipendenza di quanto al precedente comma 1°);

3°)- a procedere alla identificazione e alla descrizione delle porzioni d'immobile, relativamente alle quali i mutui e l'ipoteca dovranno essere rispettivamente frazionati e ripartita, stabilendo l'importo delle quote che dovranno gravare sulle singole porzioni di immobile;

4°)- ad autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma ad eseguire le formalità di ripartizione della detta ipoteca, nonché gli opportuni annotamenti a margine della trascrizione di fatti eseguita presso la conservatoria di Roma il 7 marzo 1952 al n. 9796 del reg. gen. d'ord. ed al n. 206924 di formalità in dipendenza del citato contratto 29 febbraio 1952, rogito Manoni;

5°)- ad esonerare il Competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità per l'esecuzione delle suddette formalità ipotecarie;

6°)- a compiere quanto necessario per concretare l'operazione nei termini stabi-